



Comune di Scandicci

**PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEI SERVIZI
AUSILIARI E COMPLEMENTARI NEI NIDI COMUNALI BIANCONIGLIO E STACCIABURATTA
PER IL PERIODO 04.01.2017 – 10.07.2020**

DISCIPLINARE DI GARA

Secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi D.Lgs. 50/2016 o Codice), il Codice AUSA del Comune dei Scandicci, ex art. 33 ter DL. 179/2012 conv. L. 221/2012, è **0000176333**.

Codice CIG è **677079197B**. Codice Gara **6489047**;

Codice CPV: **85312110**

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 69 del 02/08/2016 e della successiva determinazione di approvazione degli atti di gara del Dirigente del Settore Servizi alla Persona

ALLE ORE 10:00:00 DEL GIORNO 11/10/2016

nel Palazzo Comunale di Scandicci, Piazzale della Resistenza, dinanzi al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo l'apertura della procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto.

ENTE APPALTANTE

Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)
<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>. Servizi Educativi tel.
(+39)055/7591556 fax n. (+39)055/7591550 - Determinazione a Contrattare del Dirigente del
Settore Servizi alla Persona Dott. ssa Barbara degli Innocenti nonché Responsabile del
Procedimento.

La gara sarà svolta interamente con la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/> dov'è presente anche tutta la documentazione di gara.



Comune di Scandicci

Il presente Disciplinare è relativo all'appalto, mediante **procedura aperta art. 60, D.Lgs 50/2016**, dell'affidamento in gestione dei servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali Bianconiglio e Stacciaburatta per il periodo 04.01.2017 – 10.07.2020.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 3.

1. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si dà atto che in data 16/03/2016 è stato sottoscritto **"Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"**, allegato agli atti di gara, tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Firenze.

In sede di gara le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello **A.3 "Ulteriori dichiarazioni"**, successivamente indicato al par. 20 Modalità di presentazione delle offerte – Documentazione amministrativa.

In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo di legalità.

2. APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

Dal febbraio 2016 è entrato in vigore il cd Collegato ambientale Legge n. 221 del 2/12/2015 successivamente abrogato e trasposto nell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a contribuire al perseguimento di obiettivi ambientali inserendo negli atti di alcune gare d'appalto come quella in esame, almeno delle specifiche tecniche e clausole contrattuali previste dal D.M. 24 maggio 2012 recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene"* e successivo D.M. 24 maggio 2016 che prevede l'incremento progressivo dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

A tal fine, si fa rinvio agli specifici articoli dedicati nel Capitolato (artt. 7 e 12) nei quali vengono descritti gli adempimenti per i concorrenti in sede di offerta e in caso di aggiudicazione. Detti adempimenti costituiscono la prestazione minima richiesta per lo svolgimento del servizio di pulizia accessorio a quello principale consistente nella gestione dei servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali Bianconiglio e Stacciaburatta per il periodo 04.01.2017 – 10.07.2020. Tutta la documentazione richiesta deve essere inserita nella piattaforma START nella busta A – *"Documentazione amministrativa aggiuntiva"* (Si veda a tal fine il par. 20).



Comune di Scandicci

3. IMPORTO E DURATA

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale è stimato in € **543.219,67 (euro cinquecentoquarantatremiladuecentodiciannove/36)**, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Pertanto, l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 539.219,67 (euro cinquecentotrentanovemiladuecentodiciannove/67).

L'importo definitivo dell'affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara. In tale offerta dovrà essere indicato anche il costo orario del personale, relativo ai vari profili professionali utilizzati.

Al termine del periodo contrattuale, il servizio potrà altresì essere prorogato per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 in base al quale "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante."

Il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 (ripetizione di servizi analoghi), e ove la normativa vigente al momento della scadenza del contratto lo consenta, la facoltà di procedere al rinnovo o alla ripetizione del contratto, alle stesse condizioni, a suo insindacabile giudizio, valutato il servizio fornito nel suo complesso, le ragioni di pubblico interesse e ogni altro elemento ritenuto utile e/o necessario a tale valutazione, per un ulteriore anno.

Pertanto, il valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, considerata l'opzione di un eventuale rinnovo o proroga per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ammonta a € **691.370,49 (euro seicentonovantunomilatrecentosettanta/48) oltre IVA, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

4. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Ciascun concorrente deve effettuare un sopralluogo preventivo presso i locali dove sarà svolto il servizio. Nella documentazione di gara sarà disponibile materiale fotografico e schede tecniche che illustrano i luoghi oggetto del presente appalto.

Per la visita di sopralluogo potrà presentarsi l'offerente se persona fisica; in caso di persona giuridica, dovrà presentarsi il legale rappresentante o suo dipendente munito di documento di identità e di apposita delega corredata da copia del documento di identità del delegante.

La visita di sopralluogo deve essere fissata con i Servizi Educativi del Comune di Scandicci, piazza Matteotti **esclusivamente previo appuntamento telefonando al +39 055 7591567.**

In caso di RTC (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il concorrente dovrà dichiarare l'avvenuto sopralluogo nel modello di autocertificazione **A.3 "Ulteriori dichiarazioni"** da rilasciarsi in sede di presentazione dell'offerta. Si veda par. 20.



Comune di Scandicci

**5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA artt. 3, comma 1, lettera P) e art. 45 Codice
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI**

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

- 1) dichiarate fallite ma per le quali il curatore del fallimento è stato autorizzato dal Giudice all'esercizio provvisorio, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 2) ammesse a concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del Giudice delegato, sentita ANAC, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 3) ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano depositato il ricorso per l'ammissione al concordato e sono state autorizzate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942

possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di concorrenti vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). Si veda più in dettaglio il par. 20.4.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs 50/2016, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti



Comune di Scandicci

quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di partecipazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Seguono le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 48, commi 7-10, D.Lgs 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Circa la presentazione della documentazione amministrativa da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi si veda più in dettaglio i par. 20.1 e 20.2.

6. AVVALIMENTO



Comune di Scandicci

Ai sensi dell'art. 89 Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si fa presente che:

- 1) Non è consentito, in relazione al presente appalto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.
- 2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.
- 3) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si veda più in dettaglio il par. 20.3.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal medesimo disciplinato.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare nel Mod. A2-DGUE) Parte II, Sezione D, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

Anche il subappaltatore è tenuto alla compilazione del Mod. A2-DGUE) per le parti II Sezione A e B, Parte III e Parte VI.

Circa la presentazione di documentazione amministrativa in fase di gara si veda il par. 20.5.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Scandicci a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 105, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 lo svolgimento delle attività in subappalto nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 105.



Comune di Scandicci

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Ai sensi art. 80 c. 14 Codice, non possono essere affidatari di subappalti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45, D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che soddisfino i seguenti criteri di selezione previsti dall'art. 83 D.Lgs 50/2016:

ATTENZIONE: Si fa presente che con **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016** sono state emanate le Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/01/2016.

Pertanto, ogni operatore economico, dovrà compilare il Mod. A.2-DGUE) – che riproduce il modello di DGUE approvato dalla Circolare suddetta e nel quale sono stati inseriti dal Comune nella Parte I i dati circa la presente gara – al fine di dichiarare:

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che sono soddisfatti i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

Si veda più in dettaglio, per la compilazione, il par. 20.

8.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 CODICE:

L'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 Codice. A tal fine è necessario riempire la Parte III del Mod. A2-DGUE. Si veda più in dettaglio per la compilazione il par. 20.

SELF-CLEANING

Ai sensi dell'art. 80 c. 7 Codice, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti.

Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80 comma 8).

Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.



Comune di Scandicci

Ai sensi dell'art. 80 c. 12, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione al Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e subappalti fino a 2 anni.

8.2 CRITERI DI SELEZIONE art. 83 D.Lgs 50/2016 - idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

L'operatore economico deve soddisfare i seguenti criteri di selezione previsti dall'art. 83 D.Lgs 50/2016:

- 1) siano iscritti, per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); i soggetti di altro Stato Membro non residenti in Italia possono provare la loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Tale iscrizione è autocertificata nella domanda di partecipazione – Modello A1. E' possibile ripetere la medesima iscrizione anche nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione A.

- 2) abbiano conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2013, 2014, 2015), un FATTURATO MINIMO COMPLESSIVO NEL SETTORE DI ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO, non inferiore a complessivi € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). A tal fine, per il settore di attività, si rinvia alla descrizione del servizio di cui agli artt. 2 e 6 del Capitolato.

L'operatore economico deve indicare detto criterio nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione B punto 2a, indicando il fatturato, l'esercizio e la valuta. Si veda più in dettaglio per la compilazione il par. 20.

Ai sensi dell'art. 86 c. 4 Codice, la prova di quanto dichiarato dall'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi indicati dall'All. XVII parte I Codice.

L'Amministrazione considera strumento idoneo previsto dall'All. XVII:

“- UNA DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL FATTURATO GLOBALE NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI”.

Se detta dichiarazione è correttamente indicata dall'operatore economico già nel Mod. A2-DGUE) reso in sede di gara, non sarà richiesta successivamente una nuova dichiarazione.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- 3) abbiano complessivamente nel triennio antecedente la presente procedura maturato un'esperienza nel settore oggetto del presente appalto come di seguito specificato. Ciò è da dichiarare in sede di offerta e sarà valido anche ai fini del controllo di detto requisito, ai sensi dell'art. 85 c. 5 e dell'Allegato XVII punto ii parte II del Codice.



Comune di Scandicci

L'operatore economico deve indicare detto criterio nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione C punto 1b indicando la descrizione del servizio, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati. Si veda più in dettaglio per la compilazione il par. 20.

Ai sensi dell'art. 86 c. 4 Codice, la prova di quanto dichiarato dall'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi indicati dall'All. XVII parte II Codice.

L'Amministrazione considera strumento idoneo previsto dall'All. XVII:

- UN ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI, CON INDICAZIONE DEI RISPETTIVI IMPORTI, DATE E DESTINATARI, PUBBLICI O PRIVATI.

L'importo minimo dei servizi svolti è calcolato sui tre anni (luglio 2013- luglio 2016) ed è pari all'importo posto a base di gara.

Se detta dichiarazione è correttamente indicata dall'operatore economico già nel Mod. A2-DGUE) reso in sede di gara, non sarà richiesta successivamente una nuova dichiarazione.

Circa i controlli si veda il par. 24.

Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (punti 2 e 3), i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al par. 6 ed al par. 20.3 per la presentazione della relativa documentazione amministrativa.

9. CAUZIONE PROVVISORIA, a corredo dell'offerta,

Come successivamente indicato al punto A.5 par. 20, **i concorrenti devono presentare la GARANZIA** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06, nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad **€ 10.864,39** (euro diecimilaottocentosessantaquattro/39) con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza n. 1 – 50018 Scandicci.

Si applica quanto previsto dall'art. 93 con specifico riferimento anche alle riduzioni in caso di possesso di certificazioni.

Si veda più in dettaglio il par. 20 "Modalità di presentazione delle offerte" – documentazione amministrativa. A.5.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ART. 95, comma 3, lettera a), D.LGS 50/2016 – valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio – Linea Guida ANAC attuativa del Nuovo Codice in materia di offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara sarà aggiudicata alla migliore offerta selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sulla base della seguente ripartizione:

- OFFERTA ECONOMICA: per la valutazione economica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 30 punti su 100;
- OFFERTA TECNICA: per la valutazione tecnica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 punti su 100 come da sottostante prospetto:



Comune di Scandicci

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 70

Offerta tecnica max 70 punti su 100	Punteggio massimo assegnabile
1. Progetto organizzativo (relazione di max 20 facciate) saranno valutati i seguenti elementi (PARAMETRO QUALITATIVO):	
<ul style="list-style-type: none">▪ modalità e tempi di attuazione del servizio e organizzazione del lavoro (art. 6 del Capitolato di gara), comprese le modalità e tempistica del coordinamento del servizio (supervisione e coordinamento attraverso riunioni periodiche con il gruppo degli operatori per la programmazione e la verifica delle attività nonché con il responsabile PO Servizi socio educativi per l'infanzia e la famiglia del Comune o suo incaricato e/o con referenti dei nidi d'infanzia).	16
<ul style="list-style-type: none">▪ modalità di sostituzione del personale temporaneamente assente (specificando il numero di unità di personale a disposizione per effettuare le sostituzioni, la qualifica posseduta e la capacità di creare interscambio tra gli operatori individuati per il servizio).	4
<ul style="list-style-type: none">▪ modalità e tempistica di approvvigionamento dei prodotti di pulizia e di lavanderia	4
<ul style="list-style-type: none">▪ soluzioni per minimizzare i consumi energetici e di acqua	4
<ul style="list-style-type: none">▪ azioni atte alla riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla mitigazione degli impatti ambientali del servizio.	4
<ul style="list-style-type: none">▪ sistemi di dosaggio o tecniche di pulizia	4
Sub totale	36
2. Risorse valutabili ai fini del progetto (relazione di max 20 facciate) saranno valutati i seguenti elementi ((PARAMETRO QUALITATIVO):	
<ul style="list-style-type: none">▪ esperienza professionale acquisita in servizi simili dagli operatori che si intende impiegare nel servizio	7
<ul style="list-style-type: none">▪ esperienza professionale posseduta dal referente – coordinatore acquisita in servizi simili dal referente che si intende impiegare nel servizio	4
<ul style="list-style-type: none">▪ piano annuale della formazione del personale assegnato al servizio e di quello a disposizione per le sostituzioni	8
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzo di apparecchiature e macchinari elettrici	4
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzo di prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo 1	4
Sub totale	27
3. Ore aggiuntive per la partecipazione a corsi di formazione organizzate dal Comune in aggiunta alle 10 previste (1 punto per ogni ora) (relazione che indica le ore aggiuntive, max 2 facciate): saranno valutati i seguenti elementi (PARAMETRO QUANTITATIVO):	2
1 ora = 0,50punto 2 ore = 1 punti 3 ore = 1,50 punti 4 ore o più = 2 punti	
Sub totale	2
4. Possesso certificazioni qualità (PARAMETRO QUANTITATIVO):	



Comune di Scandicci

Possesso n. 1 certificazione = 2 punti	5
Possesso oltre n. 1 certificazione = 5	
Non possesso = 0 punti	
Sub totale	5

Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nella valutazione delle offerte tecniche (parametri qualitativi 1 e 2), la Commissione prenderà in esame la relazione presentata fino al numero massimo di facciate indicate per ciascuno e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'**offerta** (a);

n = numero totale dei requisiti; W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato, secondo quanto previsto dal par. 5 delle Linee Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa:

1) ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 ad ogni parametro qualitativo 1) e 2) di cui sopra costituente l'offerta, in base alla tabella qui sotto riportata e procede così per tutte le offerte ammesse:

Giudizio	Coefficiente
ECCELLENTE	1
MOLTO BUONO	0,75
BUONO	0,50
DISCRETO	0,25
SUFFICIENTE	0

2) viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ad ogni parametro qualitativo dell'offerta;

3) Nel confronto tra tutte le offerte dei coefficienti attribuiti allo stesso parametro qualitativo, viene attribuito il coefficiente 1 al parametro qualitativo che ha ottenuto il valore medio più alto, proporzionando ad esso i coefficienti delle medie provvisorie dei parametri qualitativi, prima calcolate, delle altre offerte;



Comune di Scandicci

4) Si moltiplica il coefficiente riparametrato per il valore massimo attribuibile ad ogni parametro qualitativo ed indicato nella tabella di cui sopra ottenendo così un punteggio parziale per ogni parametro qualitativo;

5) Si sommano i punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi.

La Stazione Appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;

- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Al punteggio così ottenuto saranno sommati i punti relativi ai parametri quantitativi n. 3, 4 e 5) di cui sopra.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$P = 70 * (PO/PM)$$

dove:

P = punteggio da attribuire

PO = punteggio qualitativo ottenuto dalla ditta

PM = punteggio qualitativo massimo attribuito alla migliore offerta

I risultati ottenuti saranno presi in considerazione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

La valutazione dei parametri di **natura quantitativa nn. 3 e 4** dell'offerta tecnica avverrà direttamente mediante l'attribuzione dei punteggi come indicati nel precedente prospetto.

Commissione

Trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 c. 1 lett. d), la Commissione Giudicatrice sarà costituita da un numero di tre commissari, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominati dopo la presentazione delle offerte dal Dirigente responsabile del Contratto tra i dipendenti pubblici comunali e/o eventuali commissari esterni nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento interno sulla costituzione ed il funzionamento della Commissione.



Comune di Scandicci

In sede di nomina della Commissione, ai membri della stessa saranno comunicati i nominativi degli operatori economici partecipanti affinché rilascino la dichiarazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

La Commissione opererà sia nella fase di valutazione della documentazione amministrativa che nella fase di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

La commissione giudicatrice nominata, procederà a verificare la rispondenza delle/i caratteristiche/requisiti richieste/i dichiarate/i nell'Offerta Tecnica del concorrente con quelle/i previste/i dalla documentazione di gara. Successivamente, provvede alla valutazione dell'Offerta Tecnica e all'attribuzione del punteggio in ragione dell'esercizio del potere di discrezionalità spettante alla commissione stessa esclusivamente sulla base dei parametri qualitativi 1) e 2) come già detto sopra, al quale saranno aggiunti i punti dei parametri quantitativi.

11. OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo attribuibile è di punti 30, calcolati sulla base della **percentuale** di sconto offerta sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

Così come previsto Linea Guida ANAC attuativa del Nuovo Codice in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione provvede alla determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo utilizzando la seguente formula della proporzionalità inversa:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente

R_{max} = valore dell'offerta di prezzo più conveniente

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al punteggio economico massimo, ovvero: **30 punti**.

La Stazione appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si applica l'art. 97 c. 1, 3, 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 50 / 2016 ("offerte anormalmente basse").

12. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal presente atto, dal Capitolato, dal Bando, dal Disciplinare, dalla documentazione di gara complementare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema



Comune di Scandicci

Telematico di Acquisto di Regione Toscana – START” approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/>.

Il presente appalto è gestito con il predetto sistema telematico secondo quanto disposto dall’art. 58 D.Lgs. n. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all’indirizzo: <https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/>.

13. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 52 Codice, tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni nell’ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite utilizzando il sistema telematico START mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione” di cui al successivo punto A.1. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.

Ai sensi dell’art. 76 c. 1 D.Lgs. 50/2016, sempre nell’area riservata della gara su START, il Comune informa tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non aggiudicare o riavviare la procedura.

Le comunicazioni d’ufficio dell’Amministrazione di cui all’art. 76 c. 5 Codice sono fatte mediante posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico nella domanda di partecipazione A1, anche mediante START.

Nei casi in cui la legge prevede che la risposta della Stazione Appaltante debba avvenire via PEC (si veda ad esempio art. 76 c. 3 e c. 5 e 6 Codice) questa Amministrazione utilizza la piattaforma START qualora il concorrente abbia indicato la PEC in fase di registrazione alla piattaforma telematica.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici - Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione



Comune di Scandicci

“**chiarimenti**”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: <https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/>.

Attraverso lo stesso mezzo Il Comune di Scandicci provvederà a fornire le risposte.

L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno **entro 7 giorni** dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Ai sensi art. 79 c. 3 lett. a) del Codice, il Comune di Scandicci proroga il termine se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

14. PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE

- 1) La gara si svolgerà in modalità telematica presso una sala del Comune di Scandicci;
- 2) La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all’ammissione dei concorrenti previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata. Al termine verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle non ammesse esplicitando i motivi della mancata ammissione. Il relativo verbale sarà pubblicato tempestivamente e comunque entro 2 giorni sul Profilo di committente della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 Codice.
- 3) Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura e alla verifica della regolarità formale della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, procedendo a dichiarare l’ammissibilità delle stesse.
- 4) In seduta riservata e senza aprire la busta economica, la Commissione procederà alla lettura e alla valutazione di tutte le offerte tecniche ammesse, pervenendo all’assegnazione dei punteggi definitivi per ogni parametro e poi al punteggio tecnico complessivo dato dalla sommatoria di questi, come indicato al precedente paragrafo 10;
- 5) Successivamente in seduta pubblica (della quale sarà data comunicazione ai concorrenti almeno 2 giorni prima a mezzo e-mail su START) la Commissione renderà nota la graduatoria risultante dall’esame delle offerte tecniche e successivamente all’apertura delle buste economiche.
- 6) Il programma START, in automatico, procede a sommare il punteggio relativo all’offerta tecnica a quello relativo all’offerta economica. Si otterrà così il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente e l’individuazione dell’aggiudicatario. Il sistema evidenzia, altresì, la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 Codice.
- 7) Una volta accertata l’eventuale presenza di offerte anormalmente basse, la Commissione trasmetterà tali offerte al RUP, il quale procederà alla verifica di congruità delle offerte stesse. Acquisito l’esito del giudizio da parte del RUP, la Commissione in seduta pubblica pronuncerà l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e proporrà al RUP di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta non anomala.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

8) Il RUP effettua i controlli sui requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 così come indicato al par. 20.

9) L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con determinazione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione s’intende approvata.



Comune di Scandicci

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9, D.LGS 50/2016

Nel caso in cui il la Commissione accerti, in riferimento alle offerte presentate, carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari **al tre per mille**, come stabilito nella determina di approvazione degli atti di gara. In tal caso, **la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni decorrenti dalla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie**, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16. CONTROLLI SUI CRITERI DI SELEZIONE.

Gli appalti sono aggiudicati PREVIA VERIFICA che l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art. 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'art. 83.

Si veda più in dettaglio il par. 25.

17. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (Art. 110 D.Lgs. 50/2016).

18. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, agli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.



Comune di Scandicci

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

19. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/>.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.



Comune di Scandicci

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com**

20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara telematica avrà luogo il giorno 11/10/2016 ore 10:00:00

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 05/10/2016**, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1, A.2-DGUE, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8.**

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C (OFFERTA ECONOMICA).

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Detta domanda è generata direttamente dal Sistema. Non è pertanto previsto alcun modello allegato alla documentazione di gara.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente paragrafo, dovrà:



Comune di Scandicci

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento generato dal sistema e relativo alla “domanda di partecipazione”;
- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In questa domanda, l'operatore economico deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:
 - o per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO
 - o per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO
 - o per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO
 - o per ogni altra tipo di società o consorzio:
 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO,
 - DEL DIRETTORE TECNICO,
 - DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con meno di 4 soci)

Le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice devono essere ora contenute all'interno del Mod. A.2 – DGUE, come di seguito indicato.

ATTENZIONE: Nella domanda generata da START (A1) potrebbero esserci ancora riferimenti al vecchio Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006). In questi casi questa Amministrazione li considererà come riferiti al Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

A.2 – DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, nella sua versione definitiva pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016.



Comune di Scandicci

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

In particolare il DGUE è strutturato in 6 parti:

Parte I) Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Parte II) Informazioni sull'operatore economico

Parte III) Motivi di esclusione (art. 80 Codice)

Parte IV) Criteri di selezione

Parte V) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 Codice)

Parte VI) Dichiarazioni finali

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (Mod. A2-DGUE) così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. A.2-DGUE) dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

La **Parte I**, contiene i dati del presente appalto. E' già stata compilata a cura del Comune di Scandicci.

La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Per quanto riguarda tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice non è necessario indicarli nuovamente nella Parte II, Sezione B, essendo i loro nomi già riportati nella domanda A.1. Pertanto è sufficiente riportare solamente il nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E.

In caso di **OPERATORI RIUNITI, CONSORZI** si veda par. 20.1 e 20.2

In caso di **AVVALIMENTO** (Parte II, Sezione C) si veda il par. 20.3.

In caso di **SUBAPPALTO** (Parte II Sezione D), si veda il par. 20.5.

La **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice in riferimento ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, i cui nominativi devono essere riportati nella domanda A.1.

Sezione A: si riferisce alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 Codice.

E' necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80 c. 3 Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è



Comune di Scandicci

necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 dell'art. 80 Codice - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto d'interesse o illeciti professionali previsti dall'art. 80 comma 5 Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30 c. 3 Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lett. a) comma 5 art. 80 Codice.

Nei casi di insolvenza, vanno inseriti i riferimenti all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110 c. 3 lett. a) Codice in caso di fallimento, nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 110 c. 3 lett. a) Codice.

Circa le indicazioni per i gravi illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) Codice indicare in particolare la tipologia dell'illecito.

Il Mod. A2-DGUE) riporta, per ogni fattispecie di cui all'art. 80 c. 1 e c. 5 Codice, lo specifico campo in cui integrare le informazioni ulteriori circa gli illeciti e le violazioni effettuate, al fine di permettere alla Stazione Appaltante l'applicazione delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*). Si veda a tal fine il par. 8.1.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro Sezione C, concernenti le false dichiarazioni, nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Sezione D concerne i motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste dall'art. 80 c. 2, commi 5 lett. f), g), h), i), l) e m) Codice e l'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.



Comune di Scandicci

- Per quanto riguarda il c. 2 dell'art. 80 Codice (antimafia) è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011. Relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.
- Relativamente alle fattispecie lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5) Codice, da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione del *self-cleaning*.
- l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors). Si veda il par. 30.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 Codice. In particolare:

- il requisito di idoneità professionale previsto al par. 8.2 punto 1 dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione A, punto 1.
- il requisito economico finanziario richiesto al par. 8.2 punto 2 dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione B, punto 2.
- il requisito di capacità tecniche professionale richiesto al par. 8.2 punto 3, dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione C, punto 1b.

N.B. Al fine di soddisfare i criteri di selezione, NON è sufficiente compilare la sezione α "indicazione globale per tutti i criteri di selezione".

La **Parte V** non va compilata.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante **si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti**, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE SPETT.LI DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Per ogni ulteriore precisazione sulla compilazione del D.G.U.E. si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 nonché direttamente alle note del formulario DGUE allegato agli atti di gara.



Comune di Scandicci

A.3) “Ulteriori Dichiarazioni”

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa A:

- dichiarare l'eventuale situazione dell'impresa di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del Tribunale su presentazione del ricorso all'ammissione, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta;
- di aver preso visione della durata del contratto;
- di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008); a tal fine dovrà indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.S.L.), del Medico Competente e di aver provveduto ad informare e formare il proprio personale in materia di sicurezza e salute.
- Il rispetto delle condizioni previste dal Protocollo di Legalità (di cui al par. 1) ;
- in riferimento all'effettuazione del sopralluogo preventivo facoltativo;
- impegno al rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dal D.M. 24 maggio 2012 “Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” e richiamati dall'art. 34 Codice;
- l'assenza in capo al subappaltatore / subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice;

La **scheda A.3, dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.



Comune di Scandicci

Riguardo alla presentazione dei tre moduli A.1 – A.2 – A.3 sopradescritti nei casi particolari qui sotto elencati, si veda più in dettaglio:

PAR. 20.1	per la partecipazione di OPERATORI RIUNITI
PAR. 20.2	per la partecipazione di CONSORZI
PAR. 20.3	in caso di AVVALIMENTO
PAR. 20.4	in caso di CONCORDATO PREVENTIVO CON
	CONTINUITA' AZIENDALE
PAR. 20.5	in caso di SUBAPPALTO

QUI SOTTO RIPORTATI

20.1 - OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Le informazioni circa la denominazione degli operatori economici ed il loro ruolo all'interno del raggruppamento devono essere altresì replicate nel riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE.

- OGNUNO dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" (A.1) generata dal sistema e ad essi riferita, in cui devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, in particolare quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE), ciascuno autonomamente. Come infatti afferma la Circolare del Ministero circa il DGUE), nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g), ossia:



Comune di Scandicci

- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- consorzi ordinari;
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
- GEIE

per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: in caso di RTC (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte della mandataria, abilitata ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. GIA' COSTITUITI deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria. La documentazione comprovante tale impegno deve essere inserita nello spazio "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA".

20.2 - CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, IL CONSORZIO STESSO deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1), specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b o consorzio lett. c, comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016), indicando le consorziate esecutrici. Inoltre devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) Le informazioni circa la denominazione delle consorziate esecutrici devono essere altresì replicate nel riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE).
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà



Comune di Scandicci

essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da una delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

INOLTRE, OGNI IMPRESA CONSORZIATA per la quale il consorzio concorre indicata nella "domanda di partecipazione" (A1) e/o nel Mod. A2-DGUE) deve:

- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); Come infatti afferma la Circolare del Ministero sul DGUE, nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c):
 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
 - consorzi stabili
- il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.** Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni"**. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da una delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le schede di cui sopra, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

20.3 – AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 8.2 del presente disciplinare) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.
Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6.

L'operatore economico concorrente deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;



Comune di Scandicci

- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto. L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel Mod. A.2-DGUE) da quest'ultimo prodotto, DEVE:

- compilare il **modello A.4 "SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA"**, disponibile nella documentazione di gara in cui è previsto l'IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, così come richiesto dall'art. 89 c. 1 Codice;
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando: nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Scandicci a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4- "Scheda avvalimento" di cui sopra.**

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Il modello A.2-DGUE) e A.4 "Scheda Avvalimento" sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis, R.D. 267/1942.

20.4 – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO E CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

- 1) dichiarate fallite ma per le quali il curatore del fallimento è stato autorizzato dal Giudice all'esercizio provvisorio, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 2) ammesse a concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del Giudice delegato, sentita ANAC, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;



Comune di Scandicci

- 3) ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano depositato il ricorso per l'ammissione al concordato e sono state autorizzate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942

possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di concorrenti vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Dette imprese dichiarano le predette situazioni:

- per i punti 1) e 2) nel 2° riquadro della Sezione C Parte III del Mod. A.2-DGUE).
- Per il punto 3) nel Mod. A3 "Ulteriori dichiarazioni".

CASI 1) E 2) SUDETTI – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO e CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ART. 110 C. 3 Codice,

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 Codice.

In particolare,

c. 4: l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. ANAC, sentito il Giudice delegato, può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto.

Nel caso di avvalimento, si applica per quanto compatibile l'art. 89 Codice. La ditta utilizza, in detto caso, il riquadro del Mod. A2-DGUE) Parte III, Sezione C per indicare l'impresa/e ausiliaria/e.

l'impresa concorrente dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE)**; in particolare, **IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO**, indicare nella Parte III, Sezione C);: la denominazione degli operatori economici;
- **IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione le risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.



Comune di Scandicci

- Compilare e firmare digitalmente il **Mod. A3 “Ulteriori Dichiarazioni”**.

IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO, L’impresa ausiliaria, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 “SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA”**: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto nei seguenti casi: a) se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando: nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E’ INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra. **Detta dichiarazione, come già detto, DEV’ESSERE RESA nel Mod. A.4-“Scheda avvalimento” di cui sopra.**

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell’impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell’apposito spazio su START da parte dell’**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

CASO 3) SUDDETTO - IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL’ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942 O CHE ABBIANO DEPOSITATO IL RICORSO PER L’AMMISSIONE E SIANO STATE AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE

L’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o che sia stata autorizzata dal Tribunale dopo aver depositato il ricorso per l’ammissione a concordato ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 devono:



Comune di Scandicci

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicare, in particolare, nella Parte III, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267 o di essere stata autorizzata dal Tribunale dopo il deposito del ricorso per l’ammissione. Sempre in questo Mod. A.3, devono indicare:
 - il **nominativo del professionista** che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.
- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.

L’operatore economico deve **inserire nell’apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
- **Produrre la relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in R.T.C., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 “SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA”**;: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’art. 89 Codice.
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando:



Comune di Scandicci

nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra. Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-"Scheda avvalimento" di cui sopra.

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

20.5 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 105 Codice., nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel presente appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta abbiano indicato il servizio o le parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice.

Pertanto,

l'operatore economico che intende avvalersi del subappalto deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicando, in particolare, nella Parte II – Sezione D le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare; N.B. Non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 105 c. 6 Codice non è necessario indicare il nominativo dei subappaltatori.
- Compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 "Ulteriori Dichiarazioni", in particolare rendere la dichiarazione di assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice;



Comune di Scandicci

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Il Comune di Scandicci può verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

A.5) la **GARANZIA** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di € **10.864,39** (euro diecimilaottocentosessantaquattro/39) con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e costituita, a scelta dell'offerente, **sotto forma di cauzione o di fideiussione** a favore del **Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza n. 1 – 50018 Scandicci.**

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla **gestione a ridotto impatto ambientale dei servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali Bianconiglio e Stacciaburatta per il periodo 04.01.2017 – 10.07.2020**"

*Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.**, dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.*

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto **gestione a ridotto impatto ambientale dei servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali Bianconiglio e Stacciaburatta per il periodo 04.01.2017 – 10.07.2020**"

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato



Comune di Scandicci

digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 **l'importo della garanzia indicato sopra può essere ridotto del 50%** per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella A.3 "Ulteriori dichiarazioni" di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Saranno altresì tenute in considerazione le eventuali altre riduzioni considerate dallo stesso art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016.

In caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.** la dichiarazione di essere in possesso di certificazione/i del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), l'inserimento di tale certificazione e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto **A.5** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.5**.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.5**. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.



Comune di Scandicci

A.7) IL DOCUMENTO contribuito ANAC, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a **Euro 70,00**.

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015 ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2016") e dalle istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015", con le seguenti modalità:

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- 1) *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita **(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare)**. Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

A.8) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA FORNIRE IN FASE DI GARA PER IL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

Oltre alle dichiarazioni di impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi contenute nella Scheda A.3 - "Ulteriori Dichiarazioni", l'operatore economico è tenuto a presentare e a caricare su START, nello spazio "*documentazione amministrativa aggiuntiva*", già in fase di gara, le VERIFICHE richieste – in qualità di "impresa offerente" – e previste per ciascuna specifica tecnica ai par. 5.3, 6.1 e 6.2 D.M. 24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" (richiamati altresì per esteso nell'art. 7 del Capitolato di gara), inclusa la sottoscrizione, se necessario, delle dichiarazioni di cui agli allegati A e B del D.M. stesso.



Comune di Scandicci

A tal fine si rende disponibile tra i documenti di gara quanto segue:

- D.M. 24/05/2012 di cui sopra;
- Allegato A: Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre;
- Allegato B – Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti,).

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.1 Contenuto dell'offerta tecnica

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto del presente appalto che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi come da prospetto precedentemente riportato nel par. 10.

B.2 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica, di cui al punto B.1, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **GEIE già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara pari a **€ 539.219,67 (euro cinquecentotrentanovemiladuecentodiciannove/67)**, **oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00**, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Si segnala che il documento di offerta economica generato dal sistema, come sotto illustrato, richiede in automatico l'importo degli **"oneri per la sicurezza afferenti l'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto"** ai sensi dell'art. 87 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006, che costituiscono una parte dell'offerta economica. L'esatta dicitura che questa S.A. considererà, sulla base del Nuovo Codice è la seguente: *"propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016"*.



Comune di Scandicci

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81 / 2008 e imputati allo specifico appalto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

21. NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA



Comune di Scandicci

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla "domanda di partecipazione".

22. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 83 c. 8 Codice, i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione degli elementi afferenti l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 c. 9 Codice e meglio precisato al par. 15.

23. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione s'intende approvata. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono



Comune di Scandicci

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Ai sensi art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

24. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Gli appalti sono aggiudicati previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando e negli altri documenti di gara;
- l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art. 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dal Comune ai sensi art. 83.

Ai sensi art. 32 c. 7 Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Circa il controllo sul possesso dei criteri di selezione ex art. 83:

In attesa della "Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici" di cui all'art. 81 D.Lgs. 50/2016, ai fini di procedere al controllo circa i requisiti autodichiarati, il Comune di Scandicci, prima di aggiudicare l'appalto, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto nonché al 2^a classificato di presentare DOCUMENTI COMPLEMENTARI aggiornati, conformemente all'art. 86 Codice, consistenti in certificati, dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 Codice e all'All. XVII come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 Codice. (art. 85 c. 5)

Ai sensi art. 85 c. 6 Codice, in deroga a quanto sopra, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano:

- presenti nella banca dati di cui all'art. 81 Codice (non ancora attiva)
- qualora la stazione appaltante già possieda tali documenti.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE SPETT.LI DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI GIA' IN FASE DI GARA DEI DOCUMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Questa Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, come del resto riconosciuto dalla stessa Circolare del Ministero n. 3 del 18/07/2016, di richiedere direttamente all'Autorità pubblica o al soggetto terzo la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. In quest'ottica si invita gli operatori economici ad indicare, in corrispondenza al singolo dato del Mod. A2-DGUE) – laddove richiesto – anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo che possono fornire la documentazione richiesta.



Comune di Scandicci

Quando tale prova non sia fornita entro il termine individuato, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione, **l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara.**

Il dirigente responsabile del contratto nel caso in cui l'offerente individuato come aggiudicatario si trovi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, con la medesima richiesta di cui sopra, chiederà allo stesso, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, di produrre:

- l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Circa il controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice

Ai fini della prova dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, si veda art. 86 c. 2.

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella "domanda di partecipazione" A.1 come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso fallimento, concordato con continuità aziendale ex art. 110 c. 3 e concordato con continuità aziendale ex art. 186bis R.D. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell' eventuale ausiliario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una micro, piccola o medio impresa (MPMI), per tali intendendo le imprese che rientrano nella definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i controlli di cui sopra verranno effettuati, ai sensi dell'art. 13 della legge 180/2011, solo qualora il suddetto operatore risulti aggiudicatario ovvero membro di operatore riunito aggiudicatario ovvero consorziata esecutrice di un consorzio ex art. 45, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 aggiudicatario, ovvero ausiliaria anche ai sensi dell'art. 186bis R.D. 267/1942 dell'aggiudicatario. Rimane fermo il controllo sulla veridicità della dichiarazione resa dall'operatore relativa alla sua qualifica di MPMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.



Comune di Scandicci

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 Codice, il Comune di Scandicci procede all'esclusione dalla procedura, salva l'ipotesi di cui al c. 7 (*self-cleaning*).

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico non abbia le capacità minime richieste dall'art. 83 o si trovi in una situazione che determina un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione.
- alla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta; .

Ai sensi dell'art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Circa i C.A.M.

La Commissione, in sede di gara, verifica che gli offerenti si siano impegnati al rispetto dei C.A.M. nella Dichiarazione A.3 e abbiano presentato la relativa documentazione.

A colui che è stato designato dalla Commissione come aspirante aggiudicatario sarà inoltre richiesto quanto segue, come già indicato nel D.M. 24/05/2012 e nel capitolato all'art. 7:

§ 5.3.1 per i prodotti per l'igiene L'aspirante aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

§ 5.3.2 per i prodotti disinfettanti: L'aspirante aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

§ 5.3.3 per altri prodotti: L'aspirante aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.



Comune di Scandicci

§ 5.3.4 per prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto: L'aspirante affidatario, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

§ 6.1.9 per i detersivi per le pulizie ordinarie: L'Affidatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi (*)

(*) Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni

§ 6.2.10 per i disinfettanti, detersivi "superconcentrati" e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: L'Affidatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B al D.M. suddetto.

La Stazione Appaltante richiederà all'Affidatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi (**)

(**) Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

Successivamente all'aggiudicazione:

L'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di stipulazione del contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
- versare l'importo relativo alle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sulla GURI che deve rimborsarle alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

26. GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 103 D.LGS. 50/2016)



Comune di Scandicci

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Per le riduzioni alla garanzia si veda l'art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016 .

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

27.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale" e nella "scheda rilevazione dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria nelle "dichiarazioni ai sensi art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016" (modello A.1.1 oppure A.1.2), nella "Scheda consorziata" (Modello A.1.3), nella "Scheda avalimento" (modello A.1.4), nella scheda "Scheda ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942" (modello A.1.5) del presente disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

27.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

27.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;



Comune di Scandicci

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

27.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

27.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Scandicci.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto: dr.ssa Barbara Degli Innocenti.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Scandicci assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

28. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo negli altri Stati Membri.

A tale scopo potrà essere utilizzata anche la piattaforma START se l'operatore economico ha chiesto di ricevere le comunicazioni anche mediante PEC.

In adempimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente del Comune di Scandicci, raggiungibile al sito: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>, saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura;
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione e i *curricula* dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Degli Innocenti tel. 0039 055 7591556.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.



Comune di Scandicci

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione nei casi previsti dall'art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 “Conflitto di interesse”, con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente disciplinare, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

30. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflage – revolving doors”: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

*Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona
Dr. ssa Barbara Degli Innocenti*